


# **COMUNE DI ALTO MALCANTONE**



## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE D'ACQUA POTABILE**

**del 31 luglio 2009**

# INDICE

## I. Disposizioni generali

- Art. 1 Scopo e campo d'applicazione
- Art. 2 Competenze e compiti
- Art. 3 Principio

## II. Impianti di distribuzione

- Art. 4 Piano generale di distribuzione
- Art. 5 Rete di erogazione
- Art. 6 Condotte principali
- Art. 7 Condotte di distribuzione
- Art. 8 Installazione
- Art. 9 Idranti
- Art. 10 Azionamento degli idranti e delle saracinesche
- Art. 11 Uso dei fondi privati

## III. Allacciamenti di stabili

- Art. 12 Definizione
- Art. 13 Tracciato e caratteristiche
- Art. 14 Esecuzione
- Art. 15 Condizioni tecniche
- Art. 16 Acquisizione dei diritti di passo e di superficie
- Art. 17 Proprietà dell'allacciamento
- Art. 18 Manutenzione
- Art. 19 Messa fuori esercizio

## IV. Installazioni interne degli stabili

- Art. 20 Installazioni
- Art. 21 Collaudo
- Art. 22 Controlli

## V. Prescrizioni tecniche

- Art. 23 Messa a terra degli impianti elettrici
- Art. 24 Manutenzione
- Art. 25 Pericolo di gelo
- Art. 26 Sotto-contatori

## VI. Fornitura dell'acqua

- Art. 27 Estensione e garanzia della fornitura
- Art. 28 Responsabilità del Comune
- Art. 29 Limitazione della fornitura
- Art. 30 Domanda di allacciamento
- Art. 31 Responsabilità dell'utente

- Art. 32 Dovere di annuncio
- Art. 33 Divieto di cessione d'acqua
- Art. 34 Prelievo abusivo
- Art. 35 Fornitura d'acqua temporanea, acqua per cantieri
- Art. 36 Disdetta dell'abbonamento
- Art. 37 Obbligo di allacciamento
- Art. 38 Fornitura d'acqua per scopi speciali
- Art. 39 Piscine
- Art. 40 Prelievi fuori dalla norma
- Art. 41 Fornitura ad altri enti pubblici

## **VII. Contatori**

- Art. 42 Fornitura e posa
- Art. 43 Responsabilità
- Art. 44 Ubicazione
- Art. 45 Prescrizioni tecniche
- Art. 46 Misurazione
- Art. 47 Disfunzioni

## **VIII. Finanziamento**

- Art. 48 Autonomia finanziaria
- Art. 49 Costi per la posa delle condotte principali e di distribuzione
- Art. 50 Costi di allacciamento

## **IX. Tasse**

- Art. 51 Tasse di allacciamento
- Art. 52 Tassa noleggio contatore
- Art. 53 Tassa di consumo
  - a) Con contatore
  - b) Senza contatore
- Art. 54 Tassa per uso temporaneo
- Art. 55 Tassa per servizi pubblici comunali
- Art. 56 Fatturazione e notifica delle tasse

## **X. Disposizioni penali e contestazioni**

- Art. 57 Infrazioni
- Art. 58 Reclami al Municipio
- Art. 59 Reclami al Consiglio di Stato

## **XI. Disposizioni finali**

- Art. 60 Entrata in vigore
- Art. 61 Abrogazioni

# REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE D'ACQUA POTABILE

## I. DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 1 Scopo e campo d'applicazione**

Questo regolamento disciplina la costruzione, l'esercizio, la manutenzione e il finanziamento degli impianti dell'acquedotto comunale, i rapporti con gli utenti e con eventuali enti pubblici convenzionati, riservate le disposizioni federali e cantonali.

### **Art. 2 Competenze e compiti**

Il Comune di Alto Malcantone (in seguito Comune), tramite il suo Municipio, provvede alla fornitura di acqua potabile, con diritto di privativa, per uso pubblico e privato su tutto il territorio giurisdizionale del Comune Alto Malcantone e degli enti pubblici ad essa convenzionati, secondo le norme della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, del presente regolamento, di ogni altra normativa applicabile alla fattispecie e secondo le prescrizioni del manuale Aquati.

### **Art. 3 Principio**

- <sup>1</sup> Il Comune, tramite gli acquedotti, distribuisce acqua per uso pubblico, domestico e artigianale nel suo comprensorio, e negli enti pubblici eventualmente convenzionati, secondo le capacità dei suoi impianti, alle condizioni del presente regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.
- <sup>2</sup> Il Comune assicura l'erogazione dell'acqua necessaria al servizio antincendio, secondo le capacità consentite dai suoi impianti.

## II. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

### **Art. 4 Piano generale di distribuzione**

Gli impianti degli acquedotti sono attuati in base al piano generale di distribuzione (PGD) allestito secondo le direttive cantonali. Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide con quello delle zone edificabili comunali. Al di fuori delle zone edificabili il Comune non è obbligato a fornire l'acqua; essa promuove tuttavia l'approvvigionamento di località discoste e di stabili esistenti al di fuori della zona edificabile a condizioni tecniche ed economiche da definire caso per caso, tese comunque ad evitare al Comune impegni tecnici e finanziari non giustificabili.

**Art. 5  
Rete di erogazione**

- 1 La rete comprende le condotte principali e quelle di distribuzione come pure gli idranti antincendio.
- 2 Il modo d'erogazione è a deflusso regolabile, con apparecchi di misura (contatore di proprietà del Comune).
- 3 Il consumo è stabilito, di regola, dal contatore.
- 4 Le abitazioni del comprensorio del Comune di Alto Malcantone ancora sprovviste di contatore dovranno installarne uno entro il 31 dicembre 2009.

**Art. 6  
Condotte principali**

Le condotte principali alimentano la rete di distribuzione e fanno parte dell'impianto di base. Sono posate in funzione della realizzazione dei piani di urbanizzazione comunali e in conformità al piano generale di distribuzione (PGD).  
Di regola dalle condotte principali non si dipartono allacciamenti.

**Art. 7  
Condotte di  
distribuzione**

Le condotte di distribuzione sono quelle posate all'interno della zona da approvvigionare, alle quali sono raccordate le condotte di allacciamento che servono i fondi.

**Art. 8  
Installazione**

Il Comune, o il suo mandatario, stabilisce le caratteristiche tecniche ed i tracciati delle condotte principali e di distribuzione. Esse sono realizzate secondo le prescrizioni cantonali e le direttive della Società Svizzera per l'industria del gas e delle acque (SSIGA).  
La messa in opera e la manutenzione degli impianti sono eseguite dalle maestranze o dalle ditte incaricate dal Comune.

**Art. 9  
Idranti**

Il Comune di Alto Malcantone provvede alla posa degli idranti sul territorio giurisdizionale. Esso contribuisce alle spese per gli idranti e per i loro allacciamenti alle condotte principali o di distribuzione oppure ad altri impianti destinati in modo preponderante al servizio antincendio.  
Gli idranti e gli impianti che li alimentano devono essere messi a disposizione dei pompieri senza limitazioni. I punti di rifornimento d'acqua devono essere sempre accessibili ai militi. In caso d'incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione degli stessi.

L'utilizzo degli idranti è consentito unicamente ai vigili del fuoco ed agli addetti autorizzati dal Comune. È data autorizzazione di utilizzo mediante richiesta al Comune unitamente al noleggio di un contatore e di un disgiuntore di sicurezza posato e prelevato dal sorvegliante comunale.

**Art. 10  
Azionamento degli  
idranti e delle  
saracinesche**

Solo le persone autorizzate dal Comune hanno il diritto di attivare gli idranti, gli sfiatatoi e gli scarichi, e di aprire o chiudere le saracinesche.

- Art. 11**  
**Uso dei fondi privati**
- <sup>1</sup> Ogni proprietario è tenuto a concedere sul suo fondo i diritti di passo necessari all'installazione ed alla manutenzione delle condotte, delle saracinesche, degli idranti e di tollerare la posa delle placche segnaletiche corrispondenti. È fatta riserva per gli articoli 676 e 742 del CCS.
  - <sup>2</sup> Nel limite del possibile la posa delle saracinesche, degli idranti e delle placche segnaletiche deve avvenire su sedimi di proprietà pubblica.

### **III. ALLACCIAMENTI DI STABILI**

**Art. 12**  
**Definizione**

L'allacciamento di uno stabile raccorda l'installazione interna di un impianto alla condotta di distribuzione. Eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale.

**Art. 13**  
**Tracciato e caratteristiche**

Il tracciato e le caratteristiche dell'allacciamento sono stabiliti dal Comune.

**Art. 14**  
**Esecuzione**

Il proprietario del fondo può fare eseguire l'allacciamento dello stabile unicamente dalle maestranze del Comune oppure da installatori concessionari autorizzati dalla stessa Comune, secondo le prescrizioni SSIGA e secondo le condizioni contenute nell'autorizzazione all'allacciamento.

**Art. 15**  
**Condizioni tecniche**

Di regola ogni stabile possiede il proprio allacciamento. In casi eccezionali può essere autorizzato un solo allacciamento per più stabili.  
Per lottizzazioni di grandi estensioni possono essere concessi più allacciamenti di dominio pubblico, conformemente alle direttive emanate (SSIGA).  
Ogni allacciamento deve essere provvisto di un organo di interruzione installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area di dominio pubblico.

**Art. 16**  
**Acquisizione dei diritti di passo e di superficie**

L'acquisizione di eventuali diritti di superficie e di passo necessari attraverso i fondi di terzi compete al proprietario dello stabile da allacciare. Le spese per l'iscrizione nel registro fondiario dei diritti di superficie e di passo sono a carico dell'acquirente.

**Art. 17**  
**Proprietà dell'allacciamento**

Il tronco di allacciamento su area di dominio pubblico, l'organo di interruzione - anche se questo è situato su area privata - ed il contatore, rimangono di proprietà del Comune. Tutto il resto dell'allacciamento appartiene al proprietario dello stabile allacciato.

**Art. 18**  
**Manutenzione**

La manutenzione o la sostituzione dell'allacciamento è eseguita a cura del Comune oppure da installatori concessionari autorizzati dalla stessa, secondo le prescrizioni di SSIGA, a spese del Comune su area pubblica, a spese del proprietario dell'allacciamento su area privata.  
Il proprietario dell'allacciamento, o il suo beneficiario, deve informare immediatamente il Comune di eventuali danni all'allacciamento.

**Art. 19**  
**Messa fuori esercizio**

In caso di messa fuori esercizio di un allacciamento il Comune provvede alla separazione del tronco dalla condotta di distribuzione a spese del proprietario. La separazione non avviene quando è garantita la riutilizzazione entro 12 mesi.

## IV. INSTALLAZIONI INTERNE DEGLI STABILI

### **Art. 20 Installazioni**

- 1 L'abbonato deve realizzare e mantenere a sue spese le installazioni interne. Tali lavori devono essere eseguiti unicamente da installatori concessionari autorizzati dal Comune, secondo le prescrizioni SSIGA.
- 2 In particolare sull'impianto dovranno essere presenti:
  - il rubinetto principale di interruzione;
  - il contatore;
  - il riduttore di pressione;
  - la valvola di ritenuta.
- 3 Le installazioni esistenti e sprovviste degli apparecchi di cui al cpv. 2, dovranno provvedere alla loro installazione entro la fine dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

### **Art. 21 Collaudo**

- 1 A lavori ultimati l'installatore attesta sul modulo "Lavoro ultimato - richiesta del contatore" che il lavoro da lui eseguito è stato controllato ed è conforme con le norme della SSIGA.
- 2 Il Comune esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della messa in esercizio. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per i lavori eseguiti e/o per gli apparecchi posati dall'installatore. Il costo per questo controllo è conglobato nella tassa d'allacciamento.

### **Art. 22 Controlli**

- 1 Il Comune deve avere accesso in ogni tempo al contatore ed alle installazioni interne.
- 2 In caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni oppure in stato di cattiva manutenzione, il proprietario deve, su intimazione scritta del Comune, provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissato.  
Qualora egli non vi provvedesse, il Comune potrà far eseguire i lavori a spese del proprietario.

## V. PRESCRIZIONI TECNICHE

### **Art. 23** **Messa a terra degli** **impianti elettrici**

- 1 Il rispetto delle “Direttive per l’esecuzione delle installazioni di acqua” della SSIGA è obbligatorio per l’esecuzione, la modifica ed il rinnovo delle installazioni e per il loro esercizio.
- 2 In particolare nelle nuove costruzioni la messa a terra dell’impianto elettrico deve far capo alle maglie dei ferri d’armatura della fondazione e/o ad un altro tipo di dispersore, in alternativa all’acquedotto.  
La messa a disposizione del dispersore di terra compete al proprietario o all’utente.  
Nel caso di rifacimenti di raccordi con tubi in materiale isolante per stabili sprovvisti di fondazione in cemento armato, il Comune consente all’utente di raccordare il proprio impianto di messa a terra al tubo metallico principale dell’acquedotto mediante un nastro in rame galvanizzato di 30 x 3 mm o un conduttore isolato, pure in rame, della sezione di 50 mmq.  
Questo raccordo è eseguito a cura del Comune ed è a carico dell’utente.  
Fatte salve eventuali future modifiche delle disposizioni dalla SSIGA.

### **Art. 24** **Manutenzione**

- 1 Il proprietario provvede affinché i suoi impianti vengano mantenuti in costante ed ineccepibile stato di funzionamento.
- 2 Qualora l’utente esprimesse dubbi sull’esattezza della misurazione, il contatore viene smontato dal Comune e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale. Se le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimangono nel limite di tolleranza +/- 5%, le spese sono a carico dell’utente. In caso contrario, le spese sono sopportate dal Comune, che assicura anche le spese di revisione dell’apparecchio.
- 3 In caso di cattivo funzionamento del contatore, il consumo verrà stabilito in base a quello dell’anno precedente.

### **Art. 25** **Pericolo di gelo**

Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati.  
È vietato lasciare defluire acqua per evitare il congelamento.  
L’abbonato è responsabile di tutti i danni.  
Il Comune è responsabile della chiusura delle fontane pubbliche nel periodo di gelo.

### **Art. 26** **Sotto-contatori**

Se l’utente desidera posare dei sotto-contatori ne deve sopportare le spese di acquisto, di posa e di manutenzione. Le prescrizioni tecniche devono essere osservate. Il Comune non si assume la lettura di tali contatori; per il conteggio fa stato unicamente la lettura del contatore in entrata.



## VI. FORNITURA DELL'ACQUA

- Art. 27  
Estensione e garanzia della fornitura**
- In linea generale l'acqua è fornita in permanenza ed alla pressione della rete. Il Comune non assume alcuna garanzia quanto alla composizione, la durezza, la temperatura e la regolarità della pressione dell'acqua fornita.
- Art. 28  
Responsabilità del Comune**
- 1 Il Comune non può essere ritenuto responsabile per i pregiudizi che un utente dovesse patire a causa di fornitura di acqua non conforme alle normative ufficiali di potabilità, segnatamente nei casi in cui dovessero sorgere inquinamenti provocati a causa del maltempo.
  - 2 La limitazione di cui al capoverso precedente è valida unicamente nel caso in cui il Comune, secondo le sue possibilità, ha messo in atto tutto quanto necessario per evitare il prolungarsi della contaminazione dell'acqua e se ha tempestivamente informato l'utenza.
- Art. 29  
Limitazione della fornitura**
- 1 Il Comune ha il diritto di limitare od interrompere temporaneamente la fornitura di acqua nei seguenti casi:
    - per forza maggiore;
    - disturbi d'esercizio;
    - carenza d'acqua;
    - lavori di manutenzione e di riparazione;
    - lavori d'ampliamento degli impianti.
  - 2 Il Comune bada a limitare la durata delle interruzioni. Non assume in ogni modo nessuna responsabilità per eventuali conseguenze negative, non concede risarcimento alcuno e non scarica l'utente dai suoi obblighi. Le limitazioni e le interruzioni prevedibili sono portate per tempo a conoscenza degli utenti.
- Art. 30  
Domanda di allacciamento**
- Per ogni nuovo raccordo alla rete deve essere inoltrata al Comune una domanda di allacciamento. La concessione dell'autorizzazione all'allacciamento è soggetta alle disposizioni del presente regolamento ed alle condizioni tariffarie.
- Il Comune può rifiutare un allacciamento o la fornitura dell'acqua, fintanto che le installazioni e gli apparecchi non sono conformi alle prescrizioni federali e cantonali, come pure alle direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua della SSIGA.
- Art. 31  
Responsabilità dell'utente**
- L'utente risponde nei confronti del Comune per tutti i danni da lui causati a seguito di manovre errate, per incuria, nonché per insufficiente sorveglianza e manutenzione delle sue installazioni. Il proprietario risponde degli atti dei suoi inquilini ed affittuari e di tutti coloro i quali sono autorizzati ad usare le sue installazioni.
- Art. 32  
Dovere di annuncio**
- Tutte le trasformazioni delle installazioni devono essere preventivamente annunciate per iscritto al Comune.

<b>Art. 33 Divieto di cessione d'acqua</b>	All'utente è vietato cedere acqua a terzi o deviarla verso altri fondi senza l'autorizzazione del Comune. È pure vietato posare derivazioni o prese d'acqua prima del contatore, come pure aprire saracinesche d'arresto piombate.
<b>Art. 34 Prelievo abusivo</b>	Chi preleva acqua senza debita autorizzazione, è tenuto a riparare il danno subito dal Comune.
<b>Art. 35 Fornitura d'acqua temporanea, acqua per cantieri</b>	La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori come pure l'uso degli idranti richiede un'autorizzazione specifica da parte del Comune.
<b>Art. 36 Disdetta dell'abbonamento</b>	L'utente che intende rinunciare definitivamente alla fornitura d'acqua deve comunicarlo al Comune per iscritto con due mesi d'anticipo. Ogni spesa conseguente sarà caricata all'utente.
<b>Art. 37 Obbligo di allacciamento</b>	I proprietari sono obbligati ad allacciarsi alla rete del Comune. Il Comune può concedere deroghe a quei proprietari che disponessero di impianti propri conformi alle prescrizioni.
<b>Art. 38 Fornitura d'acqua per scopi speciali</b>	Gli allacciamenti di piscine, di installazioni di raffreddamento, di climatizzazione e di lotta antincendio (sprinkler o altri), impianti di irrigazione, necessitano di speciale autorizzazione. Il Comune si riserva la possibilità di limitare la portata erogata a tali installazioni oppure di assoggettarle a condizioni tecniche speciali. Il riempimento delle piscine è soggetto a notifica al Comune cui competono le relative disposizioni. L'autorizzazione è subordinata al pagamento della tassa base sulle piscine come previsto dall'art. 53.
<b>Art. 39 Piscine</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 È ritenuta piscina una vasca di qualsiasi materia, il cui volume supera i 5 m<sup>3</sup>.</li> <li>2 Le piscine devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua.</li> <li>3 L'acqua destinata alle piscine sarà conteggiata in base alla tariffa ad uso domestico e misurata tramite il contatore (già installato), riservata l'applicazione di altre tasse secondo il tariffario.</li> <li>4 Per ogni piscina è conteggiata una tassa secondo il tariffario.</li> </ol>
<b>Art. 40 Prelievi fuori dalla norma</b>	La fornitura d'acqua ad utenti con notevole consumo, oppure con elevate punte di consumo, forma l'oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e il Comune, che si riserva il diritto di applicare condizioni tecniche particolari.
<b>Art. 41 Fornitura ad altri Enti pubblici</b>	Le richieste di fornitura ad altri Enti pubblici saranno esaminate dal Comune. Le concessioni relative a forniture prolungate saranno regolate da una convenzione stipulata con il Comune concessionario e subordinata alla ratifica del Consiglio comunale. I raccordi di condotte per qualsiasi fornitura dovranno essere muniti di contatore ed eseguiti in modo da evitare inconvenienti per la rete. Il prezzo di vendita, fatta eccezione per quanto stabilito da convenzione, è deciso dal Municipio, entro i limiti fissati dal presente Regolamento.

## VII. CONTATORI

### **Art. 42 Fornitura e posa**

- 1 Il contatore è messo a disposizione dal Comune che ne verifica la posa.
- 2 Il Comune procede alla revisione periodica dei contatori.

### **Art. 43 Responsabilità**

Il proprietario o l'utente risponde di tutti i danni causati al contatore e non dovuti a normale usura. Egli non deve apportare, o fare apportare, modifiche all'apparecchio di misurazione.

### **Art. 44 Ubicazione**

- 1 L'ubicazione del contatore è stabilita dal Comune tenuto conto delle esigenze del proprietario, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario alla sua posa. Il contatore deve essere posato al riparo dal gelo e facilmente accessibile, di regola all'interno dello stabile.
- 2 In casi eccezionali il Comune può autorizzare la posa del contatore all'aperto, comunque in un pozzetto predisposto allo scopo e protetto dal gelo.
- 3 L'esecuzione di manufatti speciali per la posa dei contatori, quali pozzetto o camerette fuori dallo stabile, avviene su indicazioni dettagliate del Comune e a spese del proprietario.
- 4 Il Comune ha il diritto di far spostare, a spese del proprietario, i contatori che non rispondono alle esigenze previste dal presente regolamento.

### **Art. 45 Prescrizioni tecniche**

All'entrata e all'uscita del contatore devono essere posati i rubinetti d'interruzione.  
Per tutte le altre prescrizioni tecniche devono essere osservate le direttive per l'esecuzione delle installazioni di acqua della SSIGA.

### **Art. 46 Misurazione**

- 1 Il conteggio viene misurato sulla base del consumo d'acqua stabilito dal contatore.
- 2 Qualora l'abbonato esprima dubbi circa l'esattezza delle misurazioni registrate dal contatore, fa stato quanto disposto all'art. 24 cpv. 2 del presente regolamento.
- 3 La lettura del contatore avviene a scadenze regolari. È prevista in questo ambito l'autocertificazione, secondo le modalità stabilite dal Comune, riservata in ogni caso la facoltà di verifica da parte del Comune.

### **Art. 47 Disfunzioni**

Le disfunzioni devono essere annunciate subito al Comune.

## VIII. FINANZIAMENTO

### A) Costi di costruzione ed esercizio dell'acquedotto

#### Art. 48 Autonomia finanziaria

- 1 La costruzione e l'esercizio dell'acquedotto devono essere finanziariamente autosufficienti.
- 2 Per la copertura dei costi sono a disposizione le seguenti possibilità di finanziamento:
  - sussidi e contributi di legge;
  - partecipazione alle spese di installazione da parte dei proprietari;
  - tasse di allacciamento;
  - tassa di utilizzazione;
  - fatturazione di forniture speciali;
  - altre partecipazioni di terzi.

#### Art. 49 Costi per la posa delle condotte principali e di distribuzione

- 1 Le spese per la posa delle condotte principali vengono sopportate, di regola, dal Comune.
- 2 Le spese per la formazione di condotte principali e di distribuzione nelle zone che il PR definisce non edificabili, di principio sono a carico degli utenti che ne fanno richiesta. Il Comune, qualora vi fosse un interesse particolare, ha la facoltà di finanziare questi tipi di condotte. La posa e l'allacciamento devono essere eseguiti secondo le indicazioni dell'Ufficio tecnico ed il relativo progetto preventivamente approvato dal Comune.

### B) Costi di allacciamento

#### Art. 50 Costi di allacciamento

I costi per l'allacciamento con l'organo d'interruzione ed il tronco di raccordo alla rete di distribuzione (T compreso) sono a carico del proprietario dell'impianto.

## IX. TASSE

### Art. 51 Tassa di allacciamento

- 1 Ogni nuovo allacciamento o ampliamento di allacciamenti esistenti è soggetto al pagamento di una tassa unica, intesa quale quota di partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti già esistenti.
- 2 La tassa di allacciamento è calcolata in base al diametro esterno della condotta d'allacciamento. Il diametro esterno viene stabilito in base alle specifiche direttive SSIGA.
- 3 L'importo (in CHF) delle tasse è stabilito dal Municipio, tramite ordinanza, nel rispetto dei criteri definiti dalla tabella seguente:

	MIN.	MAX.
Allacciamento con diametro fino a 30 mm	1'000.-	2'000.-
Allacciamento con diametro da 31 mm a 40 mm	1'500.-	3'000.-
Allacciamento con diametro da 41 mm a 50 mm	2'000.-	4'000.-
Allacciamento con diametro da 51 mm a 60 mm	2'500.-	5'000.-
Allacciamento con diametro oltre 60 mm	3'000.-	6'000.-

- 4 L'esecuzione dell'allacciamento viene messa in opera solo ad avvenuto pagamento della corrispondente tassa di allacciamento.
- 5 Il debitore della tassa di allacciamento è il proprietario del fondo o il titolare di diritti reali limitati.

### Art. 52 Tassa noleggio contatore

- 1 Ogni contatore fornito dal Comune è soggetto al pagamento di una tassa di noleggio annua.
- 2 La tassa di noleggio è calcolata in base al calibro del contatore stabilito dal Comune.
- 3 L'importo delle tasse di noleggio è deciso dal Municipio, tramite ordinanza, nel rispetto dei criteri definiti dalla tabella seguente:

	MIN.	MAX.
Per contatore/anno fino a 20 mm	10.-	20.-
Per contatore/anno da 21 mm a 25 mm	15.-	30.-
Per contatore/anno da 26 mm a 32 mm	15.-	40.-
Per contatore/anno da 33 mm a 40 mm	20.-	50.-
Per contatore/anno con calibri superiori ai 40 mm	25.-	75.-

Il noleggio per durate inferiori ad un anno è calcolato pro rata temporis in funzione dei mesi di utilizzazione. La frazione di mese è calcolata per intero.

- 4 Debitore della tassa di noleggio del contatore è il proprietario dell'impianto.

### Art. 53 Tassa di consumo

#### a) CON CONTATORE

- 1 È soggetto a tassa ogni allacciamento alle condotte del Comune.
- 2 Per tutti gli allacciamenti alla condotta provvisti di contatore il conteggio è allestito sulla base del consumo misurato dal contatore stesso.

- 3 L'importo delle tasse di consumo è deciso dal Municipio, tramite ordinanza, sulla base del preventivo del centro di costo "approvvigionamento idrico" del Comune e nel rispetto dei criteri definiti dalla tabella seguente:

	MIN.	MAX.
Tassa base La tassa base è ridotta del 50% per allacciamenti adibiti a scopi speciali, previsti per servire unicamente orti, pollai, garage e cascinali inabitabili	100.-	500.-
Tassa consumo al m <sup>3</sup>	1.-	2.-
Tassa base per piscine al m <sup>3</sup> di volume della piscina	4.-	12.-

- 4 Le aziende agricole sono esonerate dal pagamento della tassa di consumo nella misura di 20 mc per ogni UBG. Fanno stato i dati del censimento cantonale al 1° gennaio di ogni anno.
- 5 Debitore della tassa è il proprietario dello stabile o dell'impianto in funzione.
- 6 Qualora l'allacciamento dovesse suddividersi ulteriormente per servire più economie domestiche, o per altri usi particolari, la tassa è dovuta da ogni singolo utilizzatore del raccordo. Il Municipio decide sui casi dubbi operando entro i limiti fissati dal presente Regolamento.
- 7 Il consumo di un contatore la cui lettura non è avvenuta nel periodo fissato dal Comune per il controllo, è attribuito d'ufficio; di regola calcolandolo sulla base del consumo dell'anno precedente (vedi art 24 cpv. 3) ed al prezzo stabilito per l'anno in corso.

#### **b) SENZA CONTATORE**

L'importo delle tasse per gli utenti sprovvisti di contatore è stabilito dal Municipio, tramite ordinanza, sulla base del preventivo del centro di costo "approvvigionamento idrico" del Comune e nel rispetto dei criteri definiti dalla seguente tabella:

##### **Economie domestiche (domiciliati)**

Tassa base	MIN: 100.-	MAX: 500.-
Tassa consumo		
a) per ogni persona	MIN: 60.-	MAX: 120.-

##### **Residenze secondarie (case o appartamenti)**

Tassa base	MIN: 100.-	MAX: 500.-
Tassa consumo		

b) fino a 2 locali abitabili (come due persone)	MIN: 120.-	MAX: 240.-
c) da 2½ fino a 4 locali abitabili (come 4 persone)	MIN: 240.-	MAX: 480.-
d) oltre 4 locali abitabili (come 6 persone)	MIN: 360.-	MAX: 720.-

#### **Altri detentori**

Tassa per piscine al m<sup>3</sup> di volume della piscina      MIN: 5.-      MAX: 15.-

#### **Art. 54 Tassa per uso temporaneo**

In generale per allacciamenti provvisori alla condotta di distribuzione è obbligatoria la posa del contatore.

Per l'uso temporaneo dell'acqua potabile vengono applicate le seguenti tasse.

	MIN.	MAX.
Tassa base	150.-	300.-
Tassa consumo al m <sup>3</sup>	1.-	2.-

#### **Art. 55 Tassa per servizi pubblici comunali**

Il Comune è tenuto a pagare una tassa forfetaria annua onnicomprensiva per i servizi pubblici (stabili comunali, fontane, lavatoi comunali, ecc.) di 5'000 franchi.

#### **Art. 56 Fatturazione e notifica delle tasse**

- 1 La fatturazione ricorrente è emessa annualmente al proprietario.
- 2 Le altre fatture sono emesse con il relativo atto; il termine di pagamento di regola è fissato a trenta (30) giorni.
- 3 Le tasse devono essere pagate entro 30 giorni dalla notifica.
- 4 Le bollette emesse sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell'articolo 80 della Legge federale sulle esecuzioni e fallimenti. Nella procedura di richiamo è dovuta una tassa supplementare di CHF 20.- per eventuali diffide di pagamento.
- 5 Il mancato pagamento delle bollette comporta l'interruzione della fornitura, riservata la garanzia del minimo vitale di erogazione.

## **X DISPOSIZIONI PENALI E CONTESTAZIONI**

### **Art. 57 Infrazioni**

- <sup>1</sup> Gravi infrazioni ai contenuti di questo regolamento potranno avere per conseguenza la soppressione della fornitura, garantendo tuttavia la fornitura di un minimo vitale. L'infrazione non libera l'utente dagli impegni assunti nei confronti del Comune. Sono riservate l'azione penale e l'azione civile per il risarcimento del danno causato al Comune.
- <sup>2</sup> L'esecuzione di lavori di impianti inerenti all'acqua potabile comunale effettuati senza la necessaria autorizzazione nonché tutte le infrazioni al presente regolamento potranno essere punite dal Municipio con una multa sino a massimo di Fr. 10'000.-, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.  
Sono riservate l'azione penale e l'azione civile per il risarcimento del danno causato al Comune. I proprietari sono responsabili delle conseguenze del mancato ossequio al presente regolamento.

### **Art. 58 Reclami al Municipio**

Le decisioni sono soggette a procedura di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla comunicazione.

### **Art. 59 Reclami al Consiglio di Stato**

Contro le decisioni e le disposizioni del Municipio è data facoltà di reclamo al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni dall'intimazione.  
Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale amministrativo.

## **XI DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 60 Entrata in vigore**

Previa approvazione del Consiglio Comunale e ratifica del Consiglio di Stato (Sezione Enti Locali), il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010.

### **Art. 61 Abrogazioni**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i regolamenti comunali di Arosio, Mugena, Vezio, Fescoggia e Breno, nonché ogni altra disposizione contraria e incompatibile.

Approvato dal Consiglio comunale il 14 dicembre 2009  
Ratificato dalla SEL il 12 aprile 2010